Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco

Famiglie nuove, complesse e dinamiche: IL DIRITTO SI ADEGUA

TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Editoriale

Voluntary disclosure 2.0

Dopo gli ultimi fatti di cronaca panamense, il governo si prepara a varare una nuova voluntary disclosure, forse in via permanente. I professionisti sono in prima linea.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta a oltre 3,8 miliardi di euro il gettito stimato dalla voluntary discolsure che, considerando gli interessi, salirà facilmente a circa 4 miliardi.
L'agenzia delle Entrate ha ricevuto ben 129.565 istanze tese alla regolarizzazione dei capitali all'estero di cui, sempre secondo il MEF, il 69% dalla Svizzera, il 7,7% dal Principato di Monaco, il 3,7% dalle Bahamas, il 2,3% da Singapore, il 2,2% dal Lussemburgo e l'1,9% da San Marino.
Un dato importante ma non ancora sufficiente. Almeno questa è la ragione per la quale, secondo i *rumors* di palazzo, il governo starebbe infatti lavorando ad una nuova voluntary definita dalla stampa "vd2".
«Stiamo facendo un "tagliando" ai meccanismi della voluntary disclosure per capire quali risultati ha prodotto e se esistano ancora margini di utilizzo.
Se una macchina funziona e ci sono ancora chilometri da fare, si può certamente usare ancora», queste le parole del ministro dell'economia Padoan.
Accedere ad una nuova voluntary disclosure comporterebbe una serie di benefici.
Equità sociale e trasparenza, innanzitutto. A seguire anche le casse dello Stato verrebbero rimpinguate.
Lo scenario economico mondiale è infatti mutato e l'esigenza di trasparenza sta investendo anche il mondo finanziario, spesso con esiti infausti.
La lotta all'evasione è divenuta ormai, giustamente, un impegno di tutti i governi che anche a livello internazionale hanno deciso di collaborare.
Ad esempio ricordiamo l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 febbraio del 2015 teso a garantire lo scambio di informazioni tra due nazioni.
L'OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha già da tempo sollecitato gli Stati perché adottino procedure stabili per la regolarizzazione dei capitali all'estero.
Gli ultimi fatti di cronaca finanziaria (il richiamo è a Panama Papers) ha rivelato, quasi fosse sconosciuto, un sistema di elusione ed evasione fiscale di numerose società ed imprenditori anche italiani. Addirittura fra loro ci sarebbero molti aderenti alla vd.
Proprio per questi motivi, il nostro lavoro, nonostante i rischi che esso comporta anche alla luce del reato di autoriciclaggio, ha anche un ruolo "educativo" per il cliente, sia esso famiglia o impresa: formarlo per guardare all'estero come risorsa per realizzare una pianificazione patrimoniale sana e trasparente.

Avv. Edoardo Tamagnone
Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha frequentato un corso di specializzazione in Diritto Comparato presso la Faculté Internationale de Droit Comparé (Université Robert Schuman) di Strasburgo (Francia) ed un corso di Diritto e Relazioni Internazionali presso l'Høgskolen di Bodø - Universitet i Nordland (Norvegia).
Ha conseguito inoltre il diploma in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Istituto Universitario di Studi Europei (in collaborazione con Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino) e il diploma di Master in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Cesare Di Marco
Cesare Di Marco nasce a San Giovanni Rotondo il 22 gennaio 1986 e consegue a pieni voti la laurea magistrale in giurisprudenza iscrivendosi presso l'Ordine degli Avvocati di Torino. Si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale in particolare nel settore della contrattualistica, successioni e diritto societario.

ANNO II - NUM. 3 - LUGLIO 2016
REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015 PRESSO
IL TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE RESPONSABILE:
AVV. EDOARDO TAMAGNONE

ART & DESIGN DIRECTOR
ALBERTO MAXIA

ELABORAZIONE GRAFICA:
FORFINANCE SRL - MILANO

STAMPA:
PRESS UP SRL

COPYRIGHT © 2015 LEGACY

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. L' editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.

Legacy

IN QUESTO NUMERO

TRA LE "NUOVE" COPPIE DI FATTO E LE UNIONI CIVILI, ANCHE IL DIRITTO SUCCESSORIO CAMBIA

Dopo 40 anni anche il diritto di famiglia cambia: pieno riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e alle unioni civili

PAG 04

IL DIRITTO PER I DISABILI

La nuova legge n.112 del 25 giugno 2016 ha introdotto nuove forme di tutela per il disabile grave e la sua famiglia

PAG 07

POLIZZE DI DIRITTO ESTERO E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Tra gli strumenti di pianificazione patrimoniale per i grandi patrimoni ci sono le polizze estere. Vediamo le caratteristiche

PAG 08

LO STUDIO LEGALE TAMAGNONE DI MARCO: PROFESSIONISTI DEL PATRIMONIO

Edoardo e Cesare hanno improntato il loro studio secondo rigidi criteri di professionalità e competenza. Scopriamo chi sono

PAG 09

L'AVVOCATO CONSIGLIA

Il caso del lavoratore transfrontaliero e le doppie imposizioni: come evitarle

PAG 14

AREA PRESS

La sezione press raccoglie alcuni degli articoli a firma degli avvocati Tamagnone Di Marco pubblicati sulle principali testate nazionali

PAG 16

Tra le "nuove" coppie di fatto e le unioni civili,

ANCHE IL DIRITTO SUCCESSORIO CAMBIA

Il legislatore dopo numerose e forti istanze sociali ha finalmente approvato il 20 maggio del 2016 la legge in tema di unioni civili e coppie di fatto, mettendo mano al diritto di famiglia dopo quasi 40 anni. Ricordiamo, infatti, che l'ultima riforma era avvenuta nel lontano 1975. Dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 5 giugno la norma è entrata in vigore; da questo momento in poi, in Italia, hanno pieno valore giuridico le convivenze di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, al pari delle altre formazioni sociali tutelate dalla Costituzione della Repubblica italiana. Vediamo come.

UNIONI CIVILI

L'unione civile innanzitutto si costituisce soltanto tra persone maggiorenni e dello stesso sesso.

Dal punto di vista amministrativo, non è sufficiente vivere abitualmente nella stessa dimora ma è necessaria una formale dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile (ossia il sindaco o di chi lo sostituisce, come il suo vice) alla presenza di due testimoni.

Nel certificato registrato nell'archivio di stato civile verranno indicati la residenza e anche il regime patrimoniale, il quale, in mancanza di scelta, è quello della comunione dei beni.

Sarà inoltre possibile adottare un solo cognome.

Questa norma conferma la natura familiare dell'unione civile. A conforto di questa interpretazione, il legislatore, relativamente ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile, ha sostanzialmente ricopiato la

norma del codice civile prevista per i coniugi, salvo il riferimento all'obbligo di fedeltà, di cui non si comprende la motivazione.
Dovranno infatti garantire all'altro assistenza morale e materiale. Non solo quindi un impegno affettivo, come in qualsiasi altra relazione, ma una formale assunzione di responsabilità verso il partner dovendo contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
Responsabilità che si sostanzia anche per il "dopo la morte".
Infatti, se prima della legge chi non era coniugato non poteva vantare alcun diritto successorio rispetto al partner, con la nuova legge i contraenti potranno essere eredi l'uno rispetto all'altro.
Il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al TFR maturato e al diritto di preavviso, nel caso in cui al momento della morte fosse in corso un rapporto di lavoro.
Al superstite inoltre spetteranno tutti quei diritti tipici del coniuge superstite.
In quanto legittimario, sarà titolare di una quota predeterminata della massa ereditaria.

LA FAMIGLIA PRIMA E DOPO LA LEGGE N. 76/2016

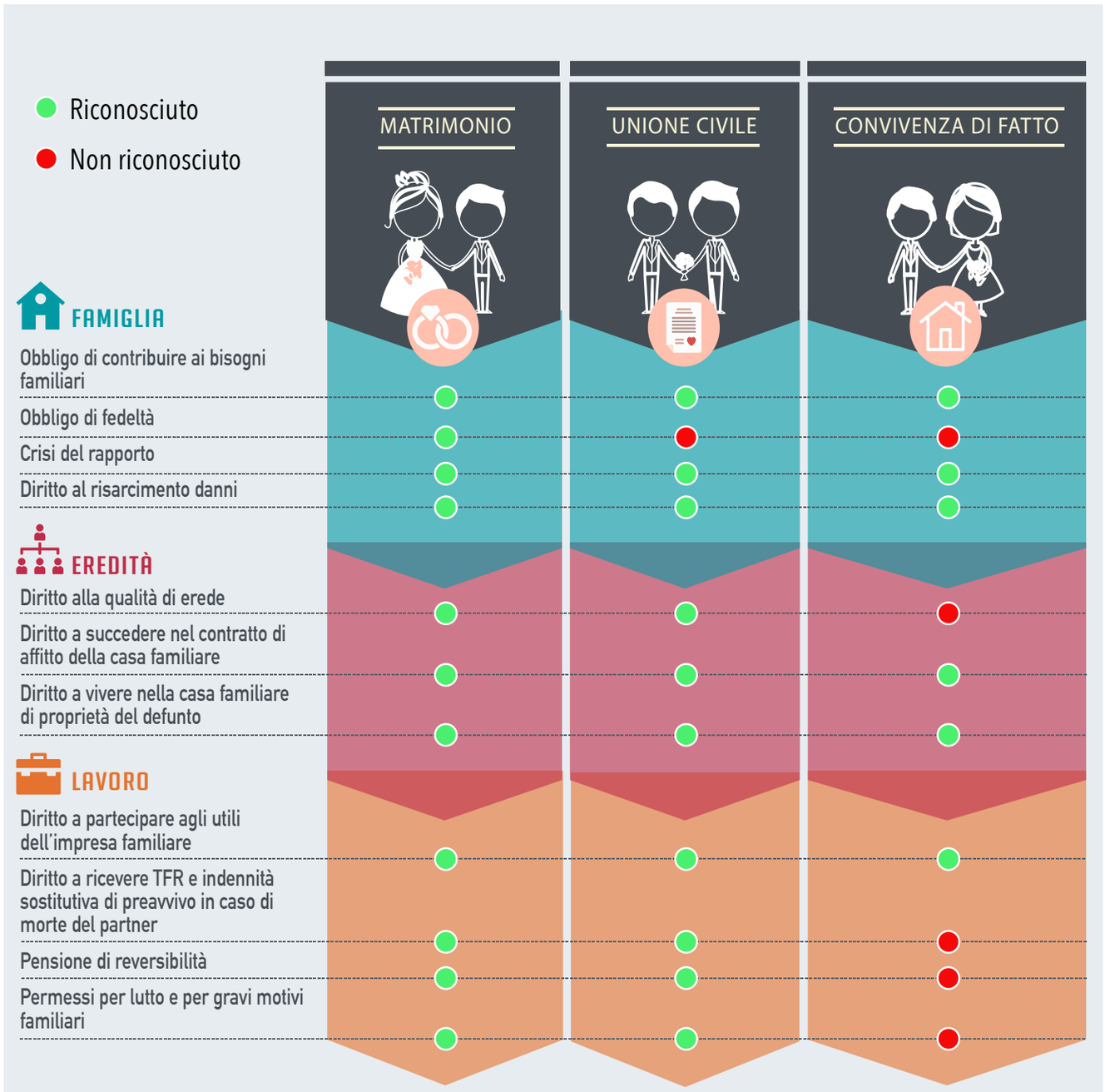

Elaborazione grafica: ForFinance

Pertanto anche nel caso in cui sia inferiore a quella stabilita dalla legge, il superstite potrà chiedere al giudice che la quota venga reintegrata.
Inoltre ha diritto di continuare ad abitare nella casa "coniugale" utilizzando i mobili che la corredano.
Alla luce di questa nuova legge, non sarà più necessario un atto di ultime volontà come il testamento. Con notevoli vantaggi non solo relazionali ed affettivi ma anche fiscali. Il contraente infatti, essendo parificato al coniuge beneficia della franchigia di 1 mln di euro con applicazione dell'aliquota più bassa pari al 4%.
Come nel matrimonio, anche le unioni civili possono sciogliersi; tuttavia i meccanismi sono diversi.
Nella disciplina delle unioni civili non esiste l'istituto della separazione sia consensuale che giudiziale come presupposto per chiedere il divorzio. I contraenti per porre fine alla loro unione potranno manifestare anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile.
Dopo 3 mesi dalla presentazione della richiesta, si potrà richiedere il divorzio, sia attraverso il ricorso in Tribunale sia con la negoziazione assistita o con la procedura semplificata davanti al sindaco.
Se nella prima parte della norma vengono regolate le unioni tra persone dello stesso sesso, nella seconda parte il legislatore riconosce e tutela le relazioni affettive tra persone omosessuali ed eterosessuali.

LE CONVIVENZE DI FATTO

Alla luce di questa normativa, nel complesso si possono quindi registrare in Italia una sorta di "tutela crescente" (come è stata definita da alcuni esperti) nelle relazioni affettive.
Primo il matrimonio, sia esso concordatario o civile, a seguire le unioni civili e infine le convivenze di fatto. Secondo la legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni che, non essendo legate da parentela, affinità o adozione o da precedenti matrimoni o unioni civili, decidono di convivere assistendosi reciprocamente sia dal punto di vista morale che materiale. Il processo di mutamento sociale ha portato, quindi, il legislatore a riconoscere anche tutte quelle coppie che non vogliono unirsi in matrimonio ma che meritano di essere tutelate. Ma è sufficiente convivere per ricevere le tutele della legge? No. I conviventi dovranno provare la loro relazione affettiva attraverso la dichiarazione anagrafica presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Come spesso richiamato dai giudici, è anche necessaria la stabilità delle convivenza, escludendo tutte quelle ipotesi di convivenza occasionale.
I conviventi non hanno una tutela pari a quella dei coniugi perché di fatto non lo sono e di questo il legislatore ne ha tenuto conto. Infatti nessun diritto successorio è previsto: il convivente superstite non potrà avere parte del patrimonio del de cuius. Unico diritto è quello relativo alla casa di comune abitazione, peraltro limitato temporalmente.
È infatti previsto che il convivente superstite possa usufruire dell'immobile di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Indipendentemente dalla durata della convivenza, nel caso in cui vi siano figli minori o disabili del convivente superstite, questi avrà diritto di abitarvi per un periodo non inferiore ai tre anni.
Decisamente migliore appare la posizione del convivente superstite del conduttore, nel caso in cui l'immobile sia in affitto.
In questo caso, egli subentra automaticamente nella posizione del conduttore de cuius senza limiti temporali, salvo quelli stabiliti nel contratto di locazione.
E dunque contrattabili.
Ad ogni modo, esistono altri strumenti giuridici comunque validi per questo genere di accadimenti, primo fra tutti il testamento. È chiaro che in questo caso dovranno adottarsi tutte le cautele del caso come il rispetto di eventuali legittimari.
Se per i coniugi e gli uniti civilmente la legge attribuisce di default la comunione dei beni quale regime patrimoniale, nelle coppie di fatto è tutto lasciato all'ampia discrezione e volontà delle parti. I conviventi potranno stabilire (anche) i rapporti patrimoniali attraverso i contratti di convivenza. Non è necessario l'atto pubblico, ma solo la forma scritta con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato il quale dovrà solo verificare che l'atto non sia *contra legem*.

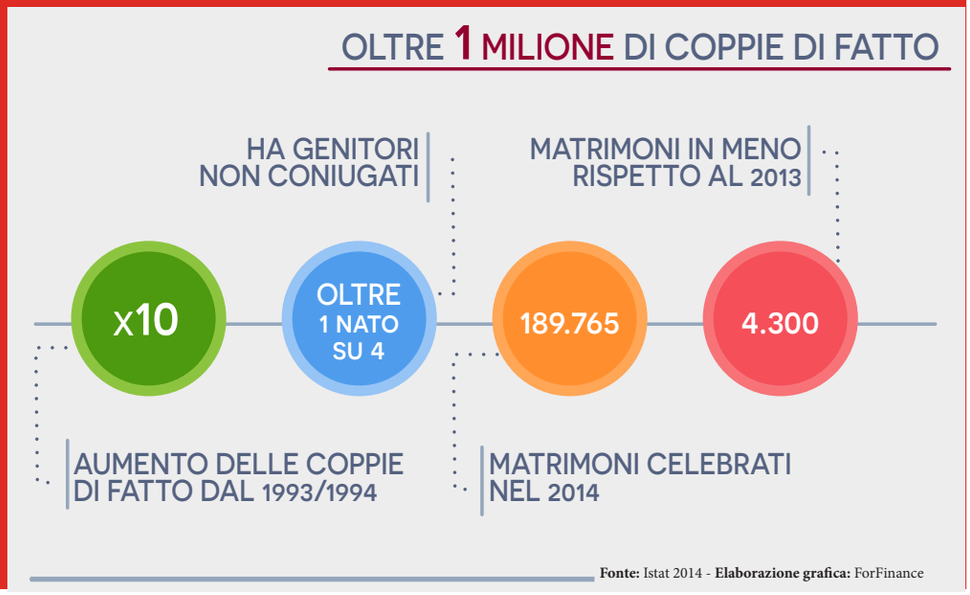

Le polizze di diritto estero, in special modo quelle lussemburghesi, presentano numerosi vantaggi per il cliente che le sottoscrive.

Polizze di diritto estero e pianificazione patrimoniale

Le polizze estere utilizzate singolarmente o combiante con altri strumenti giuridici possono realizzare una sana e trasparente pianificazione patrimoniale

Un nuovo segmento del mercato assicurativo, quello delle polizze unit linked di diritto estero, è in grado di soddisfare le esigenze della clientela che ricerca una maggiore personalizzazione del servizio assicurativo.

In particolare si coniugano i vantaggi della polizza assicurativa con l'esigenza di riservatezza della clientela. Qualora, infatti, il contratto assicurativo sia concluso tramite un intermediario italiano oppure intestato ad una fiduciaria non sarà necessaria la compilazione del quadro RW, alleggerendo il contribuente di incombenti di natura fiscale. Né tantomeno il contribuente dovrà dichiarare il rendimento della polizza poiché, fino al momento del riscatto, i proventi non vengono percepiti.

Infatti, ai fini civilistici, il contratto di assicurazione comporta lo spossessamento del patrimonio da parte del contraente.

Ai fini tributari, dunque, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Pertanto un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione non è produttivo di reddito sino alla decisione del sottoscrittore di procedere al riscatto, totale o parziale della posizione. In tal caso, costituisce reddito il differenziale tra quanto versato e quanto effettivamente percepito: pertanto, per il contraente persona fisica il momento della tassazione è strutturalmente differito fino all'effettivo incasso dei proventi (Tax deferral).

Nel caso delle polizze di diritto estere, in particolare quelle negoziate in Lussemburgo, il contratto assicurativo assume la tipologia del premio unico di durata pluriennale o a vita intera, che si realizza mediante la creazione di un portafoglio dedicato presso una banca depositaria (che potrà essere anche in un diverso Stato) con al proprio interno investimenti in titoli azionari, obbligazioni, hedge fund, fondi di private equity ma anche quote societarie o immobili.

Sotto questo profilo la polizza estera ad architettura aperta è uno strumento flessibile per la pianificazione patrimoniale che permette di investire i premi assicurativi (ovvero il capitale che si intende conferire) in tutti gli attivi consentiti dalla normativa lussemburghese (anche strumenti finanziari non armonizzati) e garantire ai beneficiari la corresponsione del capitale in totale esenzione da ogni imposta di successione. Inoltre la polizza assicurativa di diritto estere permette il differimento del prelievo fiscale al momento del riscatto o al momento della morte dell'assicurato, con la conseguenza che la quota che sarebbe stata destinata annualmente al pagamento delle imposte continuerà invece a fare cumulo con il capitale generando ulteriori profitti.

Il diritto per i disabili

Oltre 90 milioni di euro per il 2016 destinati all'assistenza dei disabili: questa è solo una delle attività promosse dal legislatore con la nuova legge n. 76 del 2016

Il diritto non è solo legge: è prima di tutto tutela, soprattutto per i più deboli; in questo caso parliamo di disabilità grave.

Si tratta di un fenomeno di notevole importanza: secondo gli ultimi dati Istat quasi il 25% degli italiani è disabile, oltre 13 milioni di individui, mentre i disabili gravi sarebbero circa 4 milioni. In quest'ottica il Parlamento si è mosso dando vita qualche settimana fa ad una nuova legge denominata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare " (legge n. 112 del 2016). Mentre la maggior parte dei genitori è preoccupata per il percorso di vita dei propri figli, i genitori di persone affette da disabilità grave hanno anche il faticoso fardello di pensare a quello che sarà il destino dei loro figli dopo la loro morte: chi si occuperà di loro e come? La nuova legge mira a garantire assistenza specializzata a tutte le famiglie che si trovano a dover fronteggiare questi problemi, che la cronaca spesso ci racconta essere finiti in tragedia.

Il nuovo impianto normativo, pur essendo solo un primo passo, consente di evitare il ricovero in strutture specializzate lasciando, quindi, il disabile nell'abitazione in cui ha sempre vissuto ovvero in abitazioni che riproducono quelle familiari anche in modalità co housing. Per realizzare (anche) questi obiettivi, è stato istituito un apposito fondo definito "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" dotato per il 2016 di 90 milioni di euro. Attraverso la nuova legge, i genitori potranno decidere quando sono ancora in vita a chi affidare i propri figli e il patrimonio utile alla gestione della vita di questi ultimi.

Vantaggi fiscali

Non solo un fondo. Importanti agevolazioni fiscali sono anche riconosciute alle famiglie e a quei soggetti che intendono istituire polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave: per questi premi, l'importo da scaricare è stato innalzato da 530 a 750 euro.

Inoltre tutti i trasferimenti di beni e diritti che i genitori o le famiglie faranno in favore del disabile grave saranno esenti da imposte di donazione e successione. Le uniche imposte da versare saranno quella di registro, quella ipotecaria e catastale dovute in misura fissa. Inoltre tutti gli atti, le istanze, i contratti, gli estratti e tutti gli altri documenti dal trustee o da altri soggetti indicati dalla legge sono esenti dall'imposta di bollo. A ciò si aggiunge che tutte quelle donazioni o altri atti a titolo gratuito fatti dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali indicati nella legge, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite elevato del 20% (negli altri casi al 10%) del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100 mila (negli altri casi 70 mila) annui.

Se queste agevolazioni sono immediatamente operative, la legge anche prevede che i comuni possano stabilire una riduzione dell'IMU sugli immobili conferiti in trust per la tutela e assistenza dei disabili.

I genitori di persone affette da disabilità grave hanno anche il faticoso fardello di pensare a quello che sarà il destino dei loro figli dopo la loro morte: chi si occuperà di loro e come?

Strumenti giuridici

La legge n. 112 del 2016 oltre alla meritevolezza degli intenti e delle finalità, vanta anche un particolare pregio giuridico: aver dato pieno riconoscimento all'istituto anglosassone del trust e dell'affidamento fiduciario. Sebbene il trust non fosse sconosciuto, parte della dottrina italiana, mal sopportava l'esistenza di questo strumento giuridico, addirittura negandola. Nel testo normativo non solo il trust è più volte nominato (quasi a volerne sottolineare l'esistenza) ma è preso in considerazione quale strumento fondamentale proprio per realizzare la tutela e l'assistenza del disabile. Parimenti per l'affidamento fiduciario, fattispecie contrattuale atipica. Accanto a questi strumenti, il legislatore ha indicato anche il vincolo di destinazione; il codice civile che disciplina questo istituto all'art. 2645 ter, prevede che sia possibile vincolare determinati beni, per un periodo determinato, per realizzare i medesimi fini di cui alla legge qui in commento: ossia la tutela di persone disabili. Ma quali sono le condizioni che questi strumenti devono possedere per le agevolazioni fiscali? Il primo requisito che la legge richiede riguarda il disabile: la menomazione dovrà essere "grave" così come stabilito ai sensi della legge n.104/1992; sono esclusi tutti quei soggetti la cui disabilità derivi dal "naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità".

Quanto invece ai requisiti oggettivi, la legge richiede che il trust, i fondi speciali, il vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario, abbiano come finalità esclusiva "l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave". La legge prescrive che siano fatti per atto pubblico e che vi sia la precisa ed espressa indicazione della finalità.

Dovranno essere indicati tutti i soggetti coinvolti, i ruoli e tutte le attività tese a garantire la realizzazione degli obiettivi definiti dalla legge.

Per verificare l'effettiva destinazione del patrimonio e le modalità di realizzazione, dovranno essere elencati gli obblighi del trustee e di tutti i soggetti deputati alla gestione del patrimonio, i quali dovranno anche rendicontare periodicamente la loro attività di gestione.

EDOARDO TAMAGNONE E CESARE DI MARCO

due professionisti a confronto: scopriamo chi sono

Edoardo Tamagnone

Cesare Di Marco

Come nasce la passione per il diritto?

La tutela dell'altro nasce da piccolo e si sviluppa concretamente durante le scuole superiori. Per due anni sono stato rappresentante dell'istituto che frequentavo. Risolvere i problemi scolastici e farsi portavoce dei miei compagni di corso mi ha aiutato a sviluppare quella capacità di ascolto che ora, durante le professione, è la chiave di successo del mio lavoro.

Il mio percorso di difensore è cominciata durante le scuole superiori. Sono stato, infatti, rappresentante d'istituto e anche rappresentante presso la Consulta provinciale degli studenti, organismo di raccordo tra gli studenti e il ministero dell'Istruzione per arrivare a incanalare professionalmente questa passione sia nella pubblica amministrazione sia nelle aule di tribunale.

Ieri gli studenti, oggi la clientela: quasi una naturale evoluzione. Nella tua vita professionale come si manifesta il rapporto con la clientela?

Il cliente non cerca più nell'avvocato "l'oracolo" a cui affidarsi per la risoluzione di singoli problemi; soprattutto gli imprenditori si rivolgono a noi professionisti per un supporto quotidiano in ogni fase della loro attività commerciale. Un tempo, infatti, ci si rivolgeva all'avvocato solo per la causa e l'assistenza in giudizio; oggi il cliente cerca nell'avvocato il consulente per un parere professionale e tecnico prima di intraprendere una determinata attività. Questo ci comporta un costante aggiornamento su diverse branche del diritto che spesso si accavallano. Una consulenza a tutto tondo che inevitabilmente coinvolge anche altri professionisti.

Il rapporto cliente avvocato è molto delicato e alla base è necessaria una forte fiducia soprattutto per le tematiche che trattiamo.
Attraverso la tutela del patrimonio, l'assistenza per la pianificazione successoria e fiscale, il cliente ci consegna le chiavi del suo patrimonio.
Per tale motivo, nonostante questo comporti un notevole impegno, nel nostro studio offriamo una consulenza personale e personalizzata evitando di delegare ad altri professionisti le questioni più importanti e complesse.

Le diverse categorie professionali collaborano tra loro?

La collaborazione è fondamentale; l'interscambio delle diverse competenze è imprescindibile per la completa assistenza del cliente. Ad esempio nel caso del contenzioso tributario, le figure del commercialista e dell'avvocato sono indispensabili per il buon esito della controversia e non è possibile fare a meno di una delle due figure. Così come anche per la voluntary disclosure. Lavorare in team permette di dare un valore aggiunto al cliente. Ma la collaborazione legittima anche gli stessi professionisti che davanti al cliente presentano una soluzione puntuale e dettagliata e non da "tuttologi".

Non posso non ammettere una certa resistenza di alcune categorie che rimangono legate al loro "orticello". Ma questo fa il male del cliente; il professionista geloso della sua competenza rischia di perdere il cliente. Il nostro studio crede fermamente nel rispetto delle diverse professionalità ma è necessario superare formali distinzioni per fornire una consulenza a 360 gradi.

Che strumento tecnologico utilizzi prevalentemente per la tua attività?

Il computer è insostituibile soprattutto per l'accesso alle banche dati. Il nostro studio utilizza un software gestionale che, collegando tutti i dispostivi mobili, ci consente l'utilizzo e la conoscenza capillare di tutte le informazioni relative alle pratiche garantendo al contempo la massima privacy dei nostri clienti.

L'ipad è lo strumento che preferisco perché ha tutti i servizi dello smartphone ma con una migliore visualizzazione.
Inoltre, in qualsiasi parte del mondo, riusciamo ad essere accedere ai nostri documenti, ricerche e pratiche archiviate in icloud.

Il vostro studio si occupa di tematiche internazionale: quali nello specifico?

La nostra regione, terra di confine, è legata inevitabilmente all'estero. Dal lavoro transfrontaliero, investimenti esteri, compravendite di immobili, gestione di patrimoni all'estero, tassazione delle cedole percepite all'estero, casi di doppia imposizione, trasferimenti di residenza. Da ultimo ad esempio in studio stiamo lavorando ad un caso dove la nostra cliente, cittadina belga sposata in Svizzera con un cittadino inglese e attualmente residente in Liguria e che vuole divorziare. Si pone in questo caso il problema di quale diritto sia applicabile.

Noi siamo specializzati su due aree del diritto internazionale. La prima riguarda le successioni internazionali: si cerca di trovare un raccordo giuridico tra le diverse legislazioni anche alla luce delle ultime normative europee sul tema, senza dimenticare l'assistenza nella redazione di testamenti o altri strumenti di pianificazione come il trust. La seconda riguarda la fiscalità: abbiamo un dipartimento molto importante che si è occupato di numerose questioni relative al diritto tributario e fiscale anche estero soprattutto con la voluntary disclosure.

Alla luce della tua esperienza, qual è il ruolo del diritto internazionale nell'economia globale?

L'internazionalizzazione nel campo del diritto rappresenta un valore in costante crescita sia per quanto riguarda le imprese ma soprattutto per quanto riguarda le persone fisiche: pensiamo a tutte quelle persone che vanno all'estero per ragioni lavorative e poi ritornano in Italia; famiglie che si dividono per ragioni di lavoro o di studio. L'assenza di barriere in Europa ci spinge a ragionare molto di più verso l'estero.

Mi preme innanzitutto considerare che il diritto internazionale rappresenta la sfumatura di ogni singola branca del diritto: civile, ad esempio con il matrimonio tra un cittadino italiano e straniero, commerciale quando le transazioni tra le imprese si sviluppano oltre confine, processuale quando si intrecciano legislazioni di più paesi in tribunale. Il diritto quindi non conosce barriere e confini. Bisognerà sempre più rafforzare le proprie competenze soprattutto in questo senso: il diritto internazionale è una necessità.

TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

PER LA FAMIGLIA

Beni e passaggio generazionale

Lo studio Tamagnone di Marco fornisce alle famiglie specifica consulenza per la gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari siti in Italia e all'estero.
Fornisce specifica assistenza per la costituzione di fondi e altri strumenti per proteggere il patrimonio familiare, quali atti istitutivi di trust. Assiste il cliente-famiglia per la pianificazione delle risorse patrimoniali della famiglia, anche in un'ottica di ottimizzazione fiscale.

Successioni e donazioni

Lo studio Tamagnone di Marco assiste le famiglie in materia successoria, donazioni, disposizioni testamentarie e nei giudizi sull'interpretazione e sulla validità del testamento, sulla petizione di eredità e sulla divisione giudiziale.

PER LE IMPRESE

Diritto societario

Lo studio Tamagnone di Marco assiste le imprese per la redazione dei contratti e durante le trattative commerciali e contrattuali anche nelle operazioni di leasing, e project finance. Particolare attenzione è prestata anche alle operazioni di fusione, scissione e joint venture; investimenti in infrastrutture e in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili posti in essere da fondi di private equity ed analisi degli aspetti fiscali delle operazioni.

Pianificazione patrimoniale

Lo studio Tamagnone di Marco suggerisce agli imprenditori idonee e pianificate soluzioni per ogni diversa realtà imprenditoriale, garantendo una riduzione dell'impatto fiscale e il successo nel momento del passaggio del testimone in azienda.

DIRITTO PENALE
Lo studio Tamagnone Di Marco ha acquisito notevole esperienza in condotte connesse al mondo delle imprese come la truffa e l'appropriazione indebita. Assiste anche le imprese nel caso di reati sociali e fallimentari. Si occupa dell'assistenza per i reati commessi dai pubblici ufficiali come concussione, peculato o abuso d'ufficio.

DIRITTO TRIBUTARIO E VOLUNTARY DISCLOSURE
Lo studio Tamagnone Di Marco è fortemente specializzato per tutte le operazioni di voluntary disclosure e regolarizzazione di patrimoni esteri. Assiste imprese e famiglie nei contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate e nel caso di accertamento tributario.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Lo studio Tamagnone Di Marco è specializzato nell'assistenza di imprese e famiglie in tutte le ipotesi di contenzioso con la Pubblica Amministrazione. È specializzato nella consulenza su bandi pubblici, gare d'appalto per la stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture, con analisi degli atti di gara e predisposizione della documentazione. Si occupa anche dell'assistenza nelle comunicazioni agli uffici competenti e nella richiesta della concessione dei titoli edificatori.

I VALORI DELLO STUDIO

COMPETENZA

Dopo aver svolto diverse esperienze professionali anche internazionali, Edoardo e Cesare, portano a Torino prima e in Italia poi, il metodo di lavoro e di studio appreso all'estero cercando di soddisfare tutte le necessità, anche le più delicate, con massima serietà e professionalità. L'utilizzo di nuove tecnologie, banche dati e software gestionali ottimizzano la gestione delle pratiche.

ASCOLTO

Gli avvocati Tamagnone e Di Marco da sempre prestano la loro attività di consulenza ascoltando il cliente cercando di carpire le sue esigenze anche quelle latenti, fornendo un servizio di wealth advisory completo e a 360 gradi.
Lo studio realizza un servizio di assistenza personalizzata e che vada oltre la singola pratica cercando di prevenire anche gli effetti negativi futuri.

EVOLUZIONE

Il mercato legale si evolve di pari passo a quello economico. Gli avvocati Tamagnone e Di Marco partecipano a numerosi convegni, anche come relatori e consulenti, garantendosi e garantendo ai clienti, un continuo e approfondito aggiornamento.
Anche i collaboratori interni vengono istruiti alla luce delle più recenti normative per offrire alla clientela un servizio sempre aggiornato.

FLESSIBILITÀ

Il metodo di lavoro dello studio Tamagnone Di Marco prevede sessioni approfondite con il cliente per poter fornire un servizio professionale su misura, assicurando un modello organizzativo agile e flessibile alle esigenze del cliente, con cui viene stabilito un rapporto diretto e costante nel tempo. Le pratiche più delicate vengono trattate personalmente dagli avvocati Tamagnone e Di Marco.

INTERNAZIONALE

Mercati, beni e persone si stanno spostando sempre di più all'estero. Lo studio legale Tamagnone Di Marco, sensibile al tema dell'internazionalizzazione, vista anche la posizione territoriale strategica, ha affrontato numerose pratiche in tema di successioni internazionali e soprattutto di voluntary disclosure.
Le pratiche vengono trattate con la massima discrezione e privacy.

IL LAVORATORE ITALIANO IN SVIZZERA

Molto spesso capita che cittadini italiani, residenti in Italia, vengano distaccati all'estero oppure che vengano assunti da società estere: in questi casi il dipendente si trasferisce per lavoro all'estero senza mutare la propria residenza fiscale.

QUESITO

Nel caso che andiamo ad esaminare il Sig. Tizio ha aperto un conto corrente presso una banca svizzera al fine di ricevere periodicamente l'accredito dello stipendio in costanza di rapporto di lavoro subordinato con una società di diritto svizzero con sede a Zurigo. Pagherà le tasse in Italia o in Svizzera? O in entrambi i Paesi?

SOLUZIONE

Le buste paga rilasciate al Sig. Tizio evidenziano come gli oneri fiscali a carico del dipendente siano già stati assolti in Svizzera tramite trattenute sulla busta paga. Pertanto si deve ritenere che non siano dovute ulteriore imposte in Italia sul reddito da lavoro dipendente conseguito in Svizzera.
Infatti, proprio al fine di evitare la tassazione del reddito sia nel Paese in cui questo è stato prodotto sia nel Paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto è stata stipulata a Roma in data 9 marzo 1976 la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (ratificata con legge 23 dicembre 1978 n. 943). Tale convenzione, all'art. 15 prevede che: "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (nel caso di specie l'Italia) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente (nel caso di specie la Svizzera). Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato."
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che tale disposizione non si applica soltanto se il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
Invece il Sig. Tizio, in ragione proprio delle mansioni svolte presso la società svizzera e della sede di lavoro, poteva rientrare in Italia soltanto di rado e, dunque, per oltre 183 giorni soggiornava nel territorio svizzero.
Com'è noto tutte le convenzioni internazionali, ivi comprese quelle contro la doppia imposizione, hanno valore superiore alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa.
Nel caso di specie, infatti, il nostro ordinamento tributario ha previsto che la retribuzione dei lavoratori all'estero sia disciplinata dall'articolo 51, comma 8-bis del TUIR che, in deroga alle regole

di determinazione analitica della base imponibile dettate dai primi otto commi dello stesso articolo, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale.

Secondo la normativa nazionale, dunque, per quantificare il reddito imponibile di questi lavoratori, non si tiene conto delle retribuzione effettivamente corrisposte. In più, se il datore di lavoro riconosce al dipendente dei fringe benefit, questi non vengono tassati autonomamente, in quanto ricompresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale.

Il requisito dell'esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all'estero costituisce l'unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all'estero). In pratica, l'unico oggetto del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all'estero. E' necessario (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 207/2000, punto 1.5.7) stipulare uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero.

Tali requisiti appaiono tutti integrati nel caso di specie: il Sig. Tizio non è stato distaccato all'estero ma è stato assunto da una società estera per prestare servizio presso la sede di Zurigo.

Il concetto di continuità va invece riferito al fatto che l'incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all'estero: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni "nell'arco di dodici mesi", da intendere non come periodo d'imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all'estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari.

Ora, tale disciplina, dettata dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.

Ne consegue che i redditi percepiti dal Sig. Tizio non sono soggetti a tassazione in Italia.

IL REGIME DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

CONVENZIONE DEL 9 MARZO 1976 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE ELVETICA

Art. 15

1. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 51 8 bis

Il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale.

La normativa italiana non viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

AREA PRESS

ItaliaOggi

Avvocati tributaristi esperti in protezione patrimoni

Lo studio legale Tamagnone Di Marco è specializzato nel **contenzioso tributario**, un settore che è cresciuto sempre di più negli ultimi anni a causa dell'inasprirsi delle azioni di recupero fiscale messe in campo dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia.
A fronte di un aumento esponenziale degli avvisi di accertamento non è corrisposta un'adeguata azione di tutela da parte dei contribuenti. Il nostro studio legale si occupa di **assistere cittadini e imprese nei procedimenti giudiziali innanzi agli organi della giustizia tributaria di tutta Italia.**
Nel corso degli anni abbiamo contrastato con successo palesi violazioni dei diritti del contribuente, ottenendo l'annullamento di avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, procedure di riscossione coattiva - in Italia ed all'estero - cancellazione di ipoteche e fermi amministrativi.

coloro che detengono capitali all'e-
a procedura di **Voluntary Disclosu-**
ecenti accordi internazionali in te-
one fiscale è emersa, infatti, la ne-
zzare i patrimoni detenuti all'estero
ncretamente di essere erosi dall'irro-
ni tributarie di rilevantissima entità.

i nostri clienti, fornendo un servizio professionale su misura.

Studio Legale Tamagnone Di Marco
Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino
Tel. 011/6605068
www.tamagnonedimarco.it

il venerdì di Repubblica

Capitali all'estero: lo strumento Voluntary Disclosure

I recenti accordi internazionali in tema di cooperazione fiscale, che prevedono un'assoluta trasparenza in termini di comunicazione delle informazioni e che coinvolgono anche i Paesi fino a ieri
"paradisi fiscali", impongono la regolarizzazione dei patrim
ti all'estero che rischiano di essere erosi da rilevanti sanzion
«In tal caso si può valutare l'opportunità di aderire alla "Vo
sclosure" facendo rientrare i capitali o mantenendoli all'ester
l'avvocato Edoardo Tamagnone, titolare – assieme all'avvocc
Di Marco – dello Studio Legale Tamagnone Di Marco di Torin
sto da giovani professionisti esperti in diritto societario, comn
tributario. «Per evitare accertamenti di carattere fiscale e pen
gislazione italiana permette, fino al 30 settembre 2015, ai cor
che detengono capitali, immobili e partecipazioni societarie
di autodenunciarsi, sanando la propria posizione, con la poss
definire con il Fisco le sanzioni senza alcun risvolto di carattere
Possono essere regolarizzati tutti gli investimenti e le attività di na
nanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o
terposta persona: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi
ni, depositi di metalli preziosi, immobili, partecipazioni, imbarc
o altri beni mobili. Il contribuente potrà dunque definire ogni pen
con il Fisco, avvalendosi di sanzioni amministrative ridotte e usufru
dell'esclusione delle sanzioni penali per i reati tributari».

Studio Legale Tamagnone Di Marco
info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it
www.protezionepatrimoni.it

l'Espresso

IL CASO

"Aiuto, mi hanno trovato l'offshore!": avvocati in soccorso agli italiani nei Panama Papers

Uno studio legale pubblicizza su Google l'assistenza a chi teme di vedere il proprio cognome legato alla fuga di notizie da Mossack Fonseca. Perché "è meglio regolarizzarsi subito", spiegano. Visto che questa scossa sarà solo il primo segnale. E i rischi sono molti

11 aprile 2016

DI FRANCESCA SIRONI

È allarme: un altro elenco, una nuova lista di nomi fra i quali potrebbe esserci il tuo. Migliaia di italiani, solo benestanti o veri miliardari, imprenditori o delinquenti, semplici commercianti o vip, si sono svegliati in questi giorni con la paura di avere, e di veder scoperto, il loro piccolo silenzio offshore. Contro quest'ansia diffusa sono arrivati adesso in soccorso gli studi legali. Uno di questi – "Tamagnone Di Marco", sedi a Torino e Milano – sta pubblicizzando via Google un annuncio dedicato proprio all'assistenza dei titolari di società nei paradisi fiscali "dopo i Panama Papers, l'inchiesta giornalistica che riguarda milioni di documenti...". Proprio così: **un annuncio per offrire un servizio apposito a chi incappa nell'inchiesta.**

«Abbiamo fatto tesoro della nostra esperienza con la voluntary disclosure», racconta **Edoardo Tamagnone**, uno dei fondatori: «Con la lista Falciani prima, e Crédit Suisse poi, abbiamo già seguito clienti che hanno dovuto rispondere a contestazioni della Guardia di finanza o della procura. E una cosa è certa, banalmente: converrà a chiunque regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Il prima possibile». Così emerge un potenziale bacino di clienti interessanti, per gli avvocati. E quindi quello spot per battere sul tempo la concorrenza online.

Il principio cui fa riferimento Tamagnone, rivolto a chi è roso dal dubbio di avere sedi offshore firmate anni fa, e di rischiare ora parecchio (soprattutto dopo l'introduzione del reato di **autoriciclaggio**), è quello del "ravvedimento operoso": un'autodenuncia che garantisce un trattamento più morbido sulle penali da pagare al Fisco per i soldi scivolati segretamente oltre i confini nazionali; una mossa in anticipo rispetto alle domande degli investigatori.

La più grande fuga di notizie nella storia della finanza globale, infatti – i Panama Papers – e le inchieste giornalistiche che ne stanno seguendo, «avranno conseguenze sicure, non più aggirabili», sostiene l'avvocato: « L'Agenzia delle entrate è stata molto chiara: controllerà tutti i nomi presenti. E in ogni caso **era questione di tempo**: se le banche svizzere e monegasche consegneranno a breve gli intestatari italiani dei loro conti a Roma, questi schemi verranno alla luce. È meglio, per i clienti, farsi avanti prima».

TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it

Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 30316834